



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

# ***REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA***

Adottato con deliberazione di C.C. n. 14 del 25/03/2010

Modificato con delibera di C.C. n. 43 del 03/07/2018  
n. 81 del 23/12/2019

## *TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI*

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - *ABROGATO*
- Art. 4 - Vigilanza
- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Divieto di uso di denominazioni o dello stemma del Comune

## *TITOLO II – SICUREZZA URBANA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO*

### SEZIONE I – SICUREZZA URBANA

- Art. 6 bis – Disposizioni Generali
- Art. 7 – Daspo Urbano - Comportamenti vietati
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10 - *ABROGATO*
- Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- Art. 12 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto
- Art. 13 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli viaggianti e simili
- Art. 14 - *ABROGATO*
- Art. 15 - Obblighi in caso di nevicate
- Art. 16 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

### SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 17 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
- Art. 19 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze (luminarie, ecc.)
- Art. 20 – Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte
- Art. 21 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste
- Art. 22 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - Edilizia residenziale pubblica

### SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 23 - Divieti
- Art. 24 - Disposizioni sul verde privato

## *TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI*

### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 25 – *ABROGATO*

### SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

- Art. 26 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie
- Art. 27 – *ABROGATO*
- Art. 28 – *ABROGATO*
- Art. 29 – *ABROGATO*
- Art. 30 - Occupazioni con elementi di arredo

*Art. 31 – ABROGATO*

*Art. 32 – ABROGATO*

#### SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI O SIMILI

*Art. 33 – ABROGATO*

Art. 34 - Occupazioni per temporanea esposizione

Art. 35 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante

*Art. 36 – ABROGATO*

#### *TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA*

Art. 37 - Disposizioni generali

Art. 38 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative

Art. 39 - Abitazioni private

*Art. 40 – ABROGATO*

Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto

Art. 42 - Lavoro notturno

Art. 43 - Pubblicità fonica

#### *TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI*

Art. 43bis – Premessa generale

Art. 44 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

Art. 45 – Gestione e cura cani

Art. 46 - Mantenimento dei cani.

Art. 47 - Centri di addestramento - educazione

Art. 48 - Gestione e cura gatti

Art. 49 - Animali randagi

Art. 50 - Protezione della fauna selvatica

Art. 51 - Esposizione di animali

Art. 52 - Spettacoli vietati

*Art. 53 – ABROGATO*

*Art. 54 – ABROGATO*

Art. 55 - Utilizzo di animali

Art. 56 - Vendita di animali

Art. 57 - Pratiche vietate

*Art. 58 – ABROGATO*

*Art. 59 – ABROGATO*

#### *TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI*

Art. 60 - Informazioni commerciali

Art. 61 - Obbligo di vendita delle merci esposte

Art. 62 - Disciplina dell'esposizione delle merci

*Art. 63 – ABROGATO*

*Art. 64 – ABROGATO*

#### *TITOLO VII - NORME FINALI*

Art. 65 – Sanzioni

Art. 66 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

*Art. 67 – ABROGATO*

*Art. 68 – ABROGATO*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità locale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

### **Art. 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- quiete pubblica e privata;
- protezione e tutela degli animali;
- esercizi pubblici, esercizi commerciali;

2. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 comma 2 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 e applica le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7 ter, del Testo Unico Enti Locali e nell'art. 9, comma 3, del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017) e s.m.i.

3. Il regolamento di Polizia Urbana si applica sul territorio comunale e nei confronti di ogni persona fisica o giuridica che a qualsiasi titolo si trovi sul territorio stesso.

### **Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze – ABROGATO**

### **Art. 4 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria Ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale, o altri soggetti idonei, secondo le norme regolamentari e di legge, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

2. Il personale di cui sopra può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ai sensi del medesimo art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste da norme che regolamentano direttamente la materia (principio di specialità), comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56 del medesimo, secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e dalle leggi regionali di attuazione.

4. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del presente regolamento sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento e tale adempimento rappresenta criterio per l'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative o per l'eventuale determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
6. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto stabilito nel provvedimento citato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

#### **Art. 5 - Definizioni**

1. Bivaccare: utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, mediante l'occupazione del suolo con giacigli, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo.
2. Giardino pubblico: se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche, fontane, piccoli edifici e simili, destinato a svago e passeggio ed, in generale, è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da cartelli, segnali od insegne.
3. Aiuola: si intende ogni appezzamento, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, avente pregio ornamentale, di norma delimitato in un contesto urbano.
4. Sicurezza urbana: bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città;
5. Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
6. Pubblica quiete e tranquillità delle persone: tranquillità e pace della vita dei cittadini anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
7. Luogo pubblico o suolo pubblico: strade, vie, piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

#### **Art. 6 - Divieto di uso di denominazioni o dello stemma del Comune**

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

#### **Art. 6 bis - Disposizioni generali**

Il Comune di Lumezzane in base ai principi di adeguatezza, leale collaborazione e sussidiarietà:

- persegue livelli di sicurezza integrata con tutti gli altri livelli di governo territoriale così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14;
- salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l'inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio e garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita della città. A tal fine si intendono valorizzare le convenzioni con associazioni di volontariato per l'attività di supporto al presidio del territorio e sostenere le iniziative di "controllo di vicinato", al fine di favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni.
- promuove la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana;
- promuove percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la Polizia Locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità.

#### **Art. 7 – Daspo Urbano – Comportamenti vietati**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017 e s.m.i.), sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso, articolo 9:
  - a) scuole e plessi scolastici (entro 100 metri dal perimetro di pertinenza della scuola – allegato 1);
  - b) parchi e giardini comunali o aperti al pubblico (allegato 2);
  - c) presidi sanitari e cimiteri (allegato 3);
  - d) aree mercatali e/o fieristiche (allegato 4);
2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
3. Costituisce esplicitazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.
4. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è

specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine, scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017 come convertito dalla L. n°48/2017.

5. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, nonché dall'articolo 27 della L. R. 6/2010 (vendita su area pubblica in assenza di autorizzazione o di concessione di suolo pubblico) e dall'articolo 7 comma 15-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine), quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.
6. Fuori dalle aree indicate al comma 1, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco interviene con i poteri di Ordinanza di cui ai commi 5 e 7-bis dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
7. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è inoltre vietato:
  - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate;
  - b. sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici;
  - c. nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, consumare alimenti, dormire, sdraiarsi e sedersi sulla pavimentazione, sui gradini o su altri manufatti diversi dagli appositi sedili, stazionare con animali somministrando cibo o bevande agli stessi; effettuare giochi nonché spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, o intrattenimenti contrari al decoro e al significato storico/monumentale del luogo; effettuare la pulizia personale, di animali e oggetti presso le fontane pubbliche;
  - d. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
  - e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici;
  - g. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o di uso pubblico aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici;
  - h. collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
  - i. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;

- j. effettuare volantinaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
- k. *ABROGATO*
- l. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti, agli ospedali o alle strutture sanitarie equiparate, nei pressi dei pubblici edifici e nei centri storici. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco di un anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;
- m. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- n. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- o. spostare, manomettere, rompere, insudiciare o imbrattare i contenitori dei rifiuti;
- p. *ABROGATO*
- q. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti;
- r. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
- s. effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
- t. *ABROGATO*
- u. *ABROGATO*
- v. *ABROGATO*
- w. *ABROGATO*
- x. *ABROGATO*
- y. *ABROGATO*
- z. *ABROGATO*

#### **Art. 8 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a. *ABROGATO*
- b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno degli edifici, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;



- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f. esporre fuori dai negozi oggetti contundenti, taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del
  1. centro abitato;
- g. (disciplinato dal TUA)
- h. bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane;
- i. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- j. collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
- k. depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti, ove espressamente indicato;
- l. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.

#### **Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. *ABROGATO*

2. *ABROGATO*

3. Il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.
6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza (art. 50 e 54 TUEL), può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

#### **Art. 10 - Rifiuti *ABROGATO***

#### **Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. A tale scopo i luoghi di cui sopra devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in buono stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà dai residui vegetali che vi possono cadere.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 9 terzo comma.

#### **Art. 12 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferendoli al circuito di smaltimento secondo le modalità indicate nel Regolamento per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

#### **Art. 13 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli viaggianti e simili**

1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, pizzerie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nel Regolamento per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
4. Ai gestori di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare anche se non occupano aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività dai medesimi gestita sul suolo pubblico, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spezzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti da ritirare al termine dell'orario di apertura.
5. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, dell'esercizio artigianale o commerciale del settore alimentare, l'area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombri da ogni rifiuto.
6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

#### **Art. 14 Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri - ABROGATO**

#### **Art. 15 - Obblighi in caso di nevicata.**

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli, **lame di ghiaccio e/o festoni**, formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Fermo restando l'impegno di ciascun cittadino a fare quanto possibile per rendere transitabile ai pedoni il tratto di marciapiedi di pertinenza alla propria abitazione, il Sindaco con propria Ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in nessun caso essere sparsa o accumulata sulle strade o sul suolo pubblico.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

#### **Art. 16 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso le suddette superfici vengano lordate, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 9, terzo comma.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, se non asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente, verranno rimosse e smaltite ad opera del Comune a spese dei proprietari medesimi.
4. **ABROGATO**
5. **ABROGATO**

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Art. 17 - Manutenzione delle facciate degli edifici.**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio ed il nominativo dell'amministratore.
3. Tale targa dovrà rispettare le indicazioni previste al Titolo II°, Capo IV°, art. 22 (Targhe professionali) del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 28/11/2008.
4. L'amministratore condominiale deve altresì provvedere, su indicazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune, all'apposizione delle targhette relative alla numerazione interna della singola unità locale (scala – piano – interno).
5. Le indicazioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.

### **Art. 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri**

1. Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, imbrattare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari, sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, muri ed edifici pubblici e privati. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 67 e 68 del presente regolamento. Per i casi di particolare gravità riferiti al deturpamento o all'imbrattamento rimangono applicabili le specifiche sanzioni previste dal Codice Penale.
2. Il Comune provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.
3. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento locale d'igiene riguardo al decoro degli edifici è vietato, nei centri storici, stendere panni e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
4. *ABROGATO*

### **Art. 19 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze (luminarie, ecc.).**

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporczia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzativo.
3. La posa di monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative, che interessa il suolo pubblico, deve essere appositamente autorizzata dall'organo comunale competente.

### **Art. 20 – Insedimenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.**

1. A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, è vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata di uso pubblico o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo.

2. *ABROGATO*

#### **Art. 21 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di produrre esalazioni moleste derivanti dalla combustione di foglie, sterpi o rifiuti domestici. Al di fuori del centro abitato vige quanto stabilito dalla Legge Regionale nonché dal comma 6 bis dell'art. 182 del T.U. Ambiente (D. Lgs. 152/2006), introdotto dall'art. 14, comma 8, legge 116/2014, il quale stabilisce che "nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

#### **Art. 22 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – Edilizia residenziale pubblica**

1. È fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le loro pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. *ABROGATO*

3. *ABROGATO*

4. Nel caso di edifici inutilizzati, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutti gli accessi.

5. La Polizia Locale effettua, d'intesa con i funzionari dei settori comunali preposti (o di altro ente incaricato della gestione del patrimonio abitativo comunale), i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Provvede inoltre a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Art. 23 - Divieti.**

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:

- a. danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli;
- b. manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere;
- c. uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
- d. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- e. calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;

- f. accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- g. bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri, salvo preliminarmente autorizzazione. Quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;
- h. praticare il gioco del cricket, del pallone e ogni altro gioco potenzialmente pericoloso e lesivo degli altri utenti;
- i. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
- j. fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, ovunque presenti;
- k. lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;
- l. utilizzare i luoghi individuati dal presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato, salvo autorizzazione;
- m. accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;
- n. accedere e transitare con i velocipedi, di norma, al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade bianche nelle quali il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali.

## 2. ABROGATO

- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.
- 4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 5. I proprietari e/o i comodatari dei terreni agricoli sono tenuti allo sfalcio della pianta infestante (Ambrosia) prima dei periodi di fioritura della stessa, indicativamente nei mesi di Luglio-Agosto e Settembre di ogni anno.
- 6. I proprietari dei terreni sui quali vi siano piante colpite dalla processionaria sono tenuti alla rimozione della stessa nel periodo invernale ed a evitare che si ripresenti, al fine di tutelare la salute pubblica.

### **Art. 24 - Disposizioni sul verde privato.**

- 1. (Disciplinato dal CDS)
- 2. (Disciplinato dal CDS)
- 3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 5. I proprietari e/o i comodatari dei terreni agricoli sono tenuti allo sfalcio della pianta infestante (Ambrosia) prima dei periodi di fioritura della stessa, indicativamente nei mesi di Luglio-Agosto e Settembre di ogni anno.
- 6. I proprietari dei terreni sui quali vi siano piante colpite dalla processionaria sono tenuti alla rimozione della stessa nel periodo invernale ed a evitare che si ripresenti, al fine di tutelare la salute pubblica.

### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 25 – ABROGATO**

#### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE**

**Art. 26 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.**

1. Gli spazi e le aree pubbliche possono essere concessi per iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o che comunque comportino occupazione di area o spazio pubblici o di uso pubblico con attrezzature o materiale vario, previa presentazione di istanza, corredata dal programma delle attività.
2. Quanto sopra non riguarda:
  - le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature, salvo quanto prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  - le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;

**Art. 27 - Occupazioni con spettacoli viaggianti - ABROGATO**

**Art. 28 – Occupazioni per attività di riparazione di veicoli - ABROGATO**

**Art. 29 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili - ABROGATO**

**Art. 30 - Occupazioni con elementi di arredo - DECORO URBANO**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

**Art. 31 – Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti - ABROGATO**

**Art. 32 – Norma di rinvio - ABROGATO**

### **SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI O SIMILI**

#### **Art. 33 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione - ABROGATO**

#### **Art. 34 - Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni cinque.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti.
3. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
4. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
5. La concessione di cui sopra è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

#### **Art. 35 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.**

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche non mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
2. Le occupazioni di aree pubbliche per attività commerciali e similari diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:
  - Le strutture fisse utilizzate devono avere caratteristiche preventivamente approvate dal Dirigente/Responsabile del settore competente in materia e devono essere sempre correttamente mantenute, anche eliminando eventuali iscrizioni apposte. L'approvazione ha validità per un quinquennio e deve essere rinnovata. Non è consentita l'esposizione di prodotti, merci o cartelli al di fuori della struttura fissa, anche se all'interno dell'area concessa.
  - E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio.
  - E' vietato altresì:
    - esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
    - allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
    - danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
    - collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al pubblico;
    - accatastare prodotti od altro in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.



### 3. ABROGATO

#### Art. 36 - Orario attività aperte al pubblico - ABROGATO

## TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

#### Art. 37 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il Dirigente/Responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della normativa vigente, Ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.
5. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
6. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

#### Art. 38 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative

1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuoverne le cause.

#### 2. - ABROGATO

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali, ivi compresi quelli prodotti dagli avventori, non arrechino disturbo all'interno del fabbricato nonché all'esterno dello stesso tra le ore 00.00 e le ore 08.00, **salvo deroga**. Analogamente, gli apparecchi radiofonici, televisivi e gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati, specie se ubicati in fabbricati destinati anche a civile abitazione, contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabiliti dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
6. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il Dirigente/Responsabile può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio e turbativa può applicare il disposto di cui all'art. 66.

#### **Art. 39 – Abitazioni private**

1. - *ABROGATO*
2. - *ABROGATO*
3. - *ABROGATO*
4. Nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, nonché qualsiasi attività rumorosa, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo non possono comunque essere effettuati prima delle ore 07.30 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### **Art. 40 - Strumenti musicali - *ABROGATO***

#### **Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto - *ABROGATO***

#### **Art. 42 – Lavoro notturno**

1. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 06.00 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

#### **Art. 43 - Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica non è consentita nei centri storici ed altresì in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici.
2. La pubblicità fonica è consentita, nell'abitato al di fuori dei centri storici dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
3. Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dal perimetro urbano.
4. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di emissione fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130.
6. In caso di violazione degli obblighi e divieti di cui ai commi da 1 a 4, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

## **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Art. 43bis – Premessa generale**

Le norme del Titolo V non si applicano a tutte le pratiche legittime poste in essere nell'ambito dell'attività ittico-venatoria stabilite da leggi e regolamenti nazionali e regionali nonché dagli usi comuni e dalle consuetudini vigenti in tali materie.

### **Art. 44 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali**

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
2. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
3. Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali, nonché, controllare le attrezzature ed eliminarne immediatamente i difetti che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure assumere altre adeguate misure di protezione.
4. Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o essere permanentemente sottoposti a luce artificiale. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere di norma larghezza, lunghezza, altezza, sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza di norma inferiore a cinque volte la lunghezza del pesce più grande presente nella stessa.
5. E' vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
6. E' consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua dalle fontane pubbliche, fatto salvo il divieto di cui all'art 8, comma 1, lett. i).
7. - *ABROGATO*

### **Art. 45 – Gestione e cura cani**

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. La detenzione di cani deve prevedere uno spazio conforme a quanto previsto dalla normativa in materia per ogni animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene,

illuminazione e benessere dell'animale. E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo. (Reg. Reg. 2/2017, art. 6, c. 6)

3. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore e l'uso di pratiche di addestramento con strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
4. È vietato l'impiego di collari con aculei interni o qualsiasi altro dispositivo, anche elettrico, che comprometta la salute dell'animale; sono consentiti i fischietti di addestramento.

#### **Art. 46 - Mantenimento dei cani**

##### **1. - ABROGATO**

2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola. La museruola va sempre portata con sé nel caso in cui il proprietario debba entrare in luoghi aperti al pubblico. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo nelle aree pubbliche appositamente individuate.
4. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili o Forze dell'Ordine, nelle aree dei parchi e giardini pubblici destinate ai giochi, opportunamente delimitate e segnalate.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere stabilite con Ordinanza del Sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

##### **10. - ABROGATO**

11. Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al DPR 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) nonché quelle stabilite dalla L.R. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo nonché dal Regolamento regionale 13 aprile 2017 - n. 2 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009).

12. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottate tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.
13. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.
14. - *ABROGATO*

#### **Art. 47 - Centri di addestramento – educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento - educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. E' obbligo degli addestratori tenere un registro con l'indicazione degli animali sottoposti ad addestramento che prevedano forme di attacco verso le persone. Sui registri dovrà essere annotato il nome e il numero di microchip del cane, la razza e l'età, oltre al nome e indirizzo del proprietario. Mensilmente deve essere fornita la lista di questi animali al Comando di Polizia Locale.

#### **Art. 48 – Gestione e cura gatti**

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq. per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde e simili.

#### **Art. 49 - Animali randagi - - *ABROGATO***

#### **Art. 50 - Protezione della fauna selvatica.**

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, in tutto il territorio comunale.
2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.
3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.

#### **Art. 51 - Esposizione di animali**

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U.L.P.S. (leggi di pubblica sicurezza), le autorizzazioni per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre le seguenti prescrizioni:
  - a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
  - b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti; il pavimento della gabbia espositiva deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito onde assicurare la massima igiene;
  - c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

#### **Art. 52 - Spettacoli vietati - *ABROGATO***

#### **Art. 53 – Circhi e spettacoli viaggianti - *ABROGATO***

#### **Art. 54 - Premi vincita – *ABROGATO***

#### **Art. 55 - Utilizzo di animali**

1. E' vietato esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

#### **Art. 56 - Vendita di animali**

1. - *ABROGATO*
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
3. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.

#### **Art. 57 - Pratiche vietate**

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
  - a. mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni;
  - b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
  - c. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà, all'interno dei centri urbani;
  - d. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;

- e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;
- f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- h. colorare o vendere animali colorati artificialmente, eccetto le comuni pratiche legate alla pastorizia;
- i. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto, in condizioni di buio o di aerazione insufficiente;
- j. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire di norma la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- k. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- l. - *ABROGATO*
- m. lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

**Art. 58 - Trasporto di animali su mezzi pubblici - *ABROGATO***

**Art. 59 – Animali liberi - *ABROGATO***

**TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.**

**Art. 60 - Informazioni commerciali**

1. Nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, compresi phone - center, internet point e attività assimilabili, le informazioni commerciali esposte devono riferirsi esclusivamente all'attività svolta.
2. Tutte le informazioni esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

**Art. 61 - Obbligo di vendita delle merci esposte**

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita e di tutela dei consumatori, in nessun caso può essere rifiutata la vendita al prezzo indicato delle merci che comunque a tale fine siano esposte.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

**Art. 62 - Disciplina dell'esposizione delle merci**

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alle persone o sia contraria alla pubblica decenza ed al decoro pubblico, ivi comprese pubblicazioni a carattere erotico.

**Art. 63 – Contrasto al commercio abusivo su area pubblica o aperta al pubblico - ABROGATO**

**Art. 64 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - ABROGATO**

## **TITOLO VII - NORME FINALI**

### **Art. 65 - Sanzioni.**

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dalla seguente tabella:

<b>da €.</b> 25 <b>a €.</b> 150	Violazioni previste nell'art. 8 lettere d), e), i), j), k) Violazioni previste nell'art.16, comma 1 Violazioni previste nell'art.46, commi 2, 3, 4, 6, 7 Violazioni previste nell'art. 57, lettera c)
<b>da €.</b> 50 <b>a €.</b> 300	Violazioni previste nell'art. 7 lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j), m) n), w) Violazioni previste nell'art. 11 Violazioni previste nell'art 15 Violazioni previste nell'art. 18, comma 3 Violazioni previste nell'art. 19 Violazioni previste nell'art. 23 lett. a), b), c), d), e), f), j), k), l), m), n) Violazioni previste nell'art. 24 Violazioni previste nell'art. 46 commi 5, 8 Violazioni previste negli artt. 48, 50, e 51
<b>da €.</b> 65 <b>a €.</b> 400	Violazioni previste nell'art. 7 lett. , o), q), r), s) Violazioni previste nell'art. 8 lettere b), c), f), h), l) Violazioni previste nell'art. 9 Violazioni previste nell'art. 17 Violazioni previste nell'art. 23, comma 1 lett. g), h), i) Violazioni previste negli artt. 44 e 45
<b>da €.</b> 80 <b>a €.</b> 500	Violazioni previste nell'art. 6 Violazioni previste nell'art. 7 lett. a) Violazioni previste negli artt. 12, 13 Violazioni previste nell'art. 16 commi 2, 3. Violazioni previste negli artt. 21, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43 Violazioni previste nell'art. 46, commi 12 e 13 Violazioni previste negli artt. 47, comma 3, 55, 56, 57 eccetto lett. c) Violazioni previste nell'art. 62 di €. 300 Violazioni previste nell'art. 10, commi 7 e 8 Violazioni previste nell'art. 18, comma 1 Violazioni previste nell'art. 22
<b>di €.</b> 450	Violazioni previste negli artt. 20, 60, 61, Violazioni previste nell'art. 65, comma 3
<b>di €.</b> 500	Violazione prevista nell'art. 65, commi 5 e 6



Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzativi previsti dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di €. 300,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzativi di competenza del Comune.
3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzativo a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatte salve le norme penali applicabili alla fattispecie, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di €. 450,00.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzativo, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 150,00 Euro.
5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida di cui agli artt. 67 e 68 o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 Euro.
6. Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 è possibile procedere all'applicazione dell'istituto del sequestro amministrativo. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 Euro a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art.13, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689.

#### **Art. 66 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate**

1. Per motivi di sicurezza urbana il Dirigente/Responsabile del settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzativo di propria competenza.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzativo è stato sospeso o revocato.
3. Nel caso in cui il titolare di un pubblico esercizio o di un esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa natura, il Dirigente/Responsabile del settore che ha rilasciato l'autorizzazione può – tenuto conto della gravità delle violazioni - sospendere il titolo autorizzativo per un massimo di giorni 60, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzativo.

#### **Art. 67 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità – ABROGATO**

#### **Art. 68 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità - ABROGATO**